

CONVERSIONE IN TAX CREDIT DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE («DTA») RELATIVE A PERDITE FISCALI ED ECCELENZE ACE

Risoluzione Agenzia Entrate n. 44/E del 28.06.2021

- ✓ La disposizione agevolativa in esame in forza della quale, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vs debitori inadempienti, è consentita (entro determinati limiti) la trasformazione in credito di imposta delle DTA (anche non iscritte in bilancio) riferibili a perdite fiscali ed eccedenze ACE non ancora utilizzate, è applicabile - per via della proroga disposta dal D.L. 73/2021 - con riferimento ai crediti ceduti **entro il 31.12.2021**.
- ✓ Secondo l'Agenzia, tra i beneficiari dell'agevolazione rientrano, oltre le banche e gli intermediari finanziari, anche le società che operano nel settore industriale e, più in generale, tutte le società a prescindere dal settore di appartenenza nonché i soggetti fiscalmente equiparati alle società di capitali (es. enti commerciali).
- ✓ I crediti la cui cessione è rilevante ai fini della trasformazione delle DTA in tax credit sono quelli per i quali il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni da quando era dovuto e occorre fare riferimento al singolo credito inteso come posizione del debitore limitatamente a quel singolo e specifico rapporto creditorio.
- ✓ Il tax credit è utilizzabile senza limiti di importo (i) in compensazione, (ii) mediante cessione infragruppo o a terzi (artt. 43-bis e 43-ter, D.P.R. 602/73) o (iii) mediante richiesta di rimborso. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap e necessita (laddove non già esercitata) di previo esercizio dell'opzione ex art. 11, comma 1, D.L. 59/2016 (via PEC alla DRE competente entro la fine dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti, salva la cd. «remissione in bonis» ex art. 2, comma 1, D.L. 16/2012, in presenza - tra l'altro - dei requisiti sostanziali richiesti dalla disposizione agevolativa alla data originaria di scadenza del termine previsto per il perfezionamento dell'opzione).
- ✓ L'Agenzia chiarisce infine alcuni aspetti riguardanti le modalità di determinazione della base di commisurazione del canone eventualmente dovuto per effetto dell'opzione, escludendo dalla citata base le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni effettuate ex art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986, riprese a tassazione.

